

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 104 pfi 2020/2021 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmine SINIGAGLIA, Diego SINIGAGLIA e Giuliano SINIGAGLIA, e della società SSDARL NUOVA NAPOLI NORD, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE SINIGAGLIA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della SSDARL Nuova Napoli Nord all'epoca dei fatti, in della violazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, agli artt. 39, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara *A.S.D. Aquile Rosanero Caserta - SSDARL Nuova Napoli Nord* del 16/12/2019 Juniores Under 19 Elite Regionali, in cui è stato impiegato, nelle fila della SSDARL Nuova Napoli Nord, in quanto non tesserato, il calciatore Bairam Ionut, sottoscrivendo la relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DIEGO SINIGAGLIA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della SSDARL Nuova Napoli Nord all'epoca dei fatti, in violazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara *SSDARL Nuova Napoli Nord - Real Galatia 1919* del 10/02/2020 Juniores Under 19 Elite Regionali in cui è stato impiegato, nelle fila della SSDARL Nuova Napoli Nord, in quanto non tesserato, il calciatore Bairam Ionut, sottoscrivendo la relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIULIANO SINIGAGLIA, Presidente della SSDARL Nuova Napoli Nord all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Bairam o Bariam Ionut e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa;

SSDARL NUOVA NAPOLI NORD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carmine SINIGAGLIA, Diego SINIGAGLIA e Giuliano SINIGAGLIA in proprio e, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società SSDARL NUOVA NAPOLI NORD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Carmine SINIGAGLIA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego SINIGAGLIA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano SINIGAGLIA, e di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 200,00 (duecento) di ammenda per la società SSDARL NUOVA NAPOLI NORD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina